

LINEE GUIDA SUI DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI E DISCIPLINA DELLE SUPPLENZE E DEGLI ALTRI INCARICHI DIDATTICI

(Approvate dal Senato Accademico, seduta del 27 giugno 2007 e modificate nella seduta del 09 ottobre 2007)

Oggetto

1. L'obiettivo è quello di creare un quadro di riferimento omogeneo, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 25 del regolamento didattico di Ateneo.
2. La disciplina dei doveri didattici è ispirata ai principi di imparzialità, buona amministrazione, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e tiene opportunamente conto delle differenze che sussistono nelle metodologie didattiche e di ricerca dei docenti che appartengono alle scienze sperimentali e alle scienze umanistiche, oltre che della diversa condizione dei docenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale.
3. Le disposizioni del regolamento stabiliscono, altresì, gli obblighi delle Facoltà e delle strutture didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla pubblicità dell'impegno didattico dei docenti, ai servizi didattici erogati e ai risultati dell'attività didattica.

Doveri didattici dei docenti

1. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente i compiti didattici previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo e affidati dalle Facoltà e dalle altre strutture che svolgono attività didattiche, anche in via telematica o secondo le modalità della formazione a distanza.
2. Per attività didattica si intende qualsiasi attività organizzata o prevista dalle strutture didattiche al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività svolte a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai progetti, al ricevimento, agli esami di profitto e di laurea, alle tesi di laurea, alle attività integrative, alle altre attività formative come quelle di dottorato e di specializzazione.
3. L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche all'inizio del semestre, anche mediante diffusione attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web delle Facoltà e delle strutture didattiche interessate.

Presenza in sede e reperibilità dei docenti

1. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici, garantendo la propria presenza costante presso la sede universitaria ed esercitando la propria

- attività presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo nel corso dell'intero anno accademico.
2. Nel periodo in cui tiene i corsi di insegnamento, nel rispetto dell'impegno orario annuo previsto dalla normativa vigente, il docente garantisce comunque la presenza nell'Ateneo, per il solo svolgimento dei compiti didattici come sopra intesi, per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, fatte salve specifiche esigenze della Facoltà.
 3. Negli altri periodi, ciascun docente garantisce comunque la presenza minima nell'Ateneo, per il solo svolgimento degli altri compiti didattici o/e organizzativi come sopra intesi, per almeno 10 distinti giorni lavorativi se si tratta di un docente a tempo pieno, per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese, se si tratta di un docente a tempo determinato, fatta salva la maggior presenza richiesta dalla facoltà.
 4. I ricercatori universitari che non siano responsabili di alcun insegnamento o che tengano l'insegnamento al di fuori del loro impegno orario istituzionale garantiscono comunque la presenza minima nell'Ateneo per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, se a tempo pieno, e per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese, qualora abbiano optato per il tempo definito.
 5. Per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti, ciascun docente è tenuto comunque a garantire un impegno minimo di 10 ore mensili.
 6. Ciascun docente è tenuto comunque a rendere disponibile, all'inizio di ogni semestre, l'orario di ricevimento degli studenti e a mettere a disposizione degli interessati un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono per garantire l'effettiva reperibilità nell'orario di ufficio.
 7. Le Facoltà e le strutture didattiche interessate provvedono, all'inizio di ogni semestre, a rendere pubblico il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, degli esami di profitto e di laurea e il calendario della presenza dei docenti per le attività di ricevimento degli studenti, di orientamento e di tutorato, e a fornire le indicazioni relative alla reperibilità degli stessi, anche mediante diffusione delle relative informazioni attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web delle Facoltà e delle strutture didattiche interessate.
 8. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all'orario delle lezioni e delle esercitazioni e degli esami di profitto presentano specifica richiesta, con congruo preavviso, al Preside della Facoltà o al responsabile della struttura didattica interessata; il Preside o il responsabile, verificate le ragioni che la giustificano, autorizza o nega, con provvedimento motivato, la modifica del calendario didattico.
 9. Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

Tenuta e aggiornamento del registro delle lezioni e del registro dell'attività didattica

e dei compiti organizzativi

1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle Facoltà, ciascun docente provvede giornalmente a compilare il registro delle lezioni, annotandovi gli argomenti trattati.
2. Oltre alla tenuta del registro cartaceo delle lezioni, ciascun docente aggiorna il registro on-line delle lezioni pubblicato sul sito web della Facoltà e della struttura didattica interessata.
3. La consultazione del registro on-line delle lezioni è resa possibile a qualunque interessato, attraverso il libero accesso al sito web della Facoltà e della struttura didattica interessata.
4. Ai fini dell'accertamento della presenza in sede ciascun docente provvede a compilare giornalmente il registro dell'attività didattica e dei compiti organizzativi, dal quale risulti il rispetto dei doveri didattici previsti dalla legge, dal regolamento didattico di Ateneo, dai regolamenti didattici delle Facoltà.
5. In caso di non ottemperanza agli obblighi del presente articolo, il preside segnala al rettore il docente responsabile per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Disciplina delle supplenze e degli altri incarichi didattici dei docenti

1. L'attribuzione di una supplenza o l'affidamento di un incarico didattico a docenti nei corsi di laurea attivati presso le strutture didattiche dell'Ateneo si intendono conferiti a titolo gratuito.
2. Lo svolgimento in maniera non occasionale di attività didattica, retribuita o a titolo gratuito, presso altri Atenei o presso strutture didattiche diverse dall'Università degli Studi di Sassari è consentito, comunque al di fuori dei compiti didattici assegnati al docente interessato, previo ottenimento del nulla-osta del Consiglio della Facoltà di appartenenza e dietro autorizzazione rilasciata dal Rettore, a condizione che si tenga in un periodo diverso da quello in cui il docente è maggiormente impegnato in sede nell'attività didattica e che l'impegno richiesto al docente non superi comunque un massimo di 40 ore nel corso dell'intero anno accademico.
3. Lo svolgimento delle attività didattiche indicate nel comma precedente è consentito a condizione che non ostacoli il rispetto dei compiti didattici e degli altri doveri, non potendo costituire valida giustificazione per l'assenza in occasione di impegni istituzionali.
4. Lo svolgimento delle medesime attività è subordinato, altresì, alla circostanza che il docente interessato presenti i requisiti di seguito specificati: se si tratti di professore di prima o di seconda fascia, presti almeno 120 ore di didattica frontale in sede, se a tempo pieno, o almeno 80 ore di didattica frontale in sede, se a tempo parziale; se si tratti di ricercatore universitario, presti almeno 60 ore di didattica frontale in sede, se a tempo pieno, o 30 ore di didattica frontale in sede, se a tempo parziale; qualora il docente non abbia concretamente la possibilità di raggiungere il numero di ore di didattica frontale sopra indicato, l'impegno didattico

corrispondente può essere assolto mediante l'effettivo e comprovato impiego in compiti didattici sussidiari assegnati dal Consiglio della Facoltà.

5. Ferme restando le modalità di rilascio del nulla-osta stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, la domanda per lo svolgimento di una supplenza o l'affidamento di un insegnamento presso altro Ateneo deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno accademico successivo, il relativo nulla-osta del Consiglio della Facoltà di appartenenza e l'autorizzazione del Rettore devono essere concessi entro il successivo 30 settembre.

6. In considerazione del prevalente interesse generale dell'Ateneo, l'attribuzione di una supplenza o l'affidamento di un incarico didattico a docenti dell'Ateneo presso la Scuola di specializzazione degli insegnanti della scuola secondaria (SISS) si intendono conferiti a titolo retribuito, qualora l'impegno didattico sia superiore a quanto previsto nel comma 4).

7. L'attribuzione di una supplenza o l'affidamento di un incarico didattico a docenti presso le sedi staccate dell'Ateneo, ***referiti ad insegnamenti ufficiali nell'ambito dei corsi di laurea inseriti nel manifesto degli studi***, si intendono conferiti a titolo gratuito salvo che si tratti di professori di prima o di seconda fascia che prestino già 120 ore di didattica frontale in sede, se a tempo pieno, o 80 ore di didattica frontale in sede, se a tempo parziale, ovvero si tratti di ricercatori universitari che prestino 60 ore di didattica frontale in sede, se a tempo pieno, o 30 ore di didattica frontale in sede, se a tempo parziale.

8. Ai fini del presente articolo, per attività didattica frontale si intende: le ore di didattica svolte nei corsi triennali e magistrali, nelle Scuole di specializzazione, nei corsi di Dottorato di Ricerca, nei Master non retribuiti, nei "corsi zero" non retribuiti e le attività di esercitazione svolte a piccoli gruppi di studenti.

Potrà, altresì, concorrere al raggiungimento del tetto delle 120 ore, l'attività, debitamente quantificata, svolta dai professori di ruolo che ricoprono cariche istituzionali e gestionali e che hanno diritto ad avere una limitazione della attività didattica, ai sensi dell'art.13 della legge 382/80.

9. Fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ai docenti impegnati in attività didattica presso le sedi staccate dell'Ateneo che non rientrino tra quelli che hanno diritto alla retribuzione della supplenza o dell'affidamento è corrisposta una indennità in considerazione del disagio determinato dallo svolgimento dell'attività didattica fuori sede, a condizione che prestino anche attività didattica presso la sede dell'Ateneo.

10. L'indennità indicata dal comma precedente è stabilita in euro 2.000,00 lordi per le prime 10 ore di didattica frontale, euro 1.000,00 lordi per ciascun modulo successivo di 10 ore e, comunque, fino ad un massimo di euro 5.000,00 lordi.

Disciplina delle attività e degli obblighi didattici da parte delle Facoltà e delle altre strutture didattiche

1. Entro il 15 giugno di ogni anno, il Consiglio della Facoltà delibera sull'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, improntando la programmazione a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, tra l'altro, oltre che delle attività didattiche in senso stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione della Facoltà, di orientamento e di tutorato.
2. Ciascuna Facoltà e struttura didattica dell'Ateneo predispone, prima dell'inizio di ogni periodo didattico, il calendario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e il calendario degli esami di laurea, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento didattico di Facoltà.
3. I calendari indicati dal comma precedente sono resi pubblici dalle segreterie delle Facoltà e delle strutture didattiche, con congruo anticipo, anche mediante diffusione attraverso l'affissione all'albo, l'avviso nelle bacheche, l'inserimento nel sito web delle Facoltà e delle strutture didattiche interessate.
4. Ogni variazione intervenuta rispetto ai calendari in oggetto è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

Pubblicità dei risultati dell'attività didattica

1. Le Facoltà e le strutture didattiche interessate provvedono a rendere pubblici i risultati dell'attività didattica svolta dai docenti, quale risulta dalle rilevazioni ufficiali effettuate dal nucleo di valutazione dell'Ateneo o dalle altre forme di valutazione attivate dalle singole Facoltà o dalle singole strutture didattiche